

FAQ RELATIVE ALL'AVVISO: "Programma specifico 22/15 - Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività." emanato con decreto n° 6577/LAVFORU del 07/08/2017.

QUESITO N.1

A pag. 16 (par. 10, c. 1) si recita che *"Tutte le attività previste dal presente avviso devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione..."*. Il comma 2 del medesimo paragrafo ammette il *"...ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze"*.

A pag. 9 (par. 6, c. 9 lettere b)) si sottolinea che *"...il Soggetto proponente deve assicurare la presenza di almeno una sede a Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone o zone limitrofe facilmente raggiungibili e servite"*. Inoltre, al punto c) del medesimo comma si evidenzia che *"Le sedi di cui al punto b) devono essere in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza"*.

Quindi, un soggetto che presenta **quattro sedi** (tutte in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza) e con le seguenti caratteristiche:

>due sedi accreditate secondo il Regolamento approvato con D. Reg. 07/pres del 12 gennaio 2005 e ss modifiche ed integrazioni, site rispettivamente ad Udine e Trieste;

>due sede occasionali, site rispettivamente a Gorizia e Pordenone;

rispetta appieno quanto richiesto dall'Avviso in oggetto e dunque è ammissibile alla valutazione.

E' corretta l'interpretazione?

RISPOSTA: LA DOMANDA È COMUNQUE AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DATO CHE LA RICHIESTA DELL'ACCREDITAMENTO È NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E NON PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TRATTANDOSI DI ATTIVITÀ NON FORMATIVA, SI RITIENE ANCHE COMPATIBILE L'UTILIZZO DI SEDI OCCASIONALI OVE MOTIVATO.

QUESITO N. 2

Se l'interpretazione fornita al quesito n. 1 non fosse corretta e quindi per poter essere considerato ammissibile alla valutazione il soggetto proponente dovesse presentare almeno una sede operativa accreditata (secondo il regolamento FSE attinente) in ciascun capoluogo, è ammessa la possibilità di un accordo di partenariato anche tra enti accreditati (al fine di garantire almeno una sede accreditata per capoluogo)?

Se sì, è sufficiente un accordo di partenariato tra enti accreditati (quindi non costituitosi formalmente dinnanzi al notaio) oppure è necessario la costituzione di un'Associazione Temporanea (AT)(naturalmente da attivare nel caso di aggiudicazione dell'Avviso)?

RISPOSTA: SI VEDA RISPOSTA AL QUESITO N. 1. E' COMUNQUE AMMISSIBILE PARTENARIATO TRA ENTI ACCREDITATI. NON È PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UNA AT.

QUESITO N. 3

Il soggetto proponente è rappresentato solo dal *"...soggetto pubblico o privato, senza scopo di lucro, avente tra i propri fini statutari la formazione professionale"*?

E' corretta l'interpretazione?

RISPOSTA: Sì.

Se sì, quindi i partner (che hanno firmato l'accordo di partenariato) non sono "facenti parte del soggetto proponente". L'interpretazione è corretta?

RISPOSTA: I PARTNER SONO "PARTNER" DEL SOGGETTO PROPONENTE. RIMANGONO SOGGETTI DISTINTI. NON SONO COMUNQUE SOGGETTI TERZI.

Il soggetto proponente selezionato assume la denominazione di "soggetto attuatore". Se l'interpretazione proposta prima (relativamente al soggetto proponente) è corretta, i partner non si

possono configurare come soggetto attuatore? Oppure possono realizzare attività relative alla realizzazione dei seminari, su affidamento del soggetto proponente?

RISPOSTA: SOGGETTO ATTUATORE RIMANE IL SOGGETTO ACCREDITATO CHE HA PRESENTATO FORMALMENTE LA DOMANDA. I PARTNER POSSONO COLLABORARE NELLE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'.

QUESITO N. 4

A pag. 6 par.3.2 c.4, si stabilisce che “...l'organizzazione di seminari deve rispondere alla finalità di dare ampia diffusione sul territorio.In considerazione di ciò tali eventi dovranno assicurare la presenza di tutti i partner di progetto...”

Questo significa che tutti i partner di progetto devono essere presenti a tutti i seminari previsti?

RISPOSTA: SIGNIFICA CHE DEVONO AVERE UN RUOLO ALL'INTERNO DEL PROGETTO, NON CHE DEBBANO ESSERE FISICAMENTE PRESENTI AI SEMINARI. SE PREVEDO NELLA CANDIDATURA CHE UN TAL SOGGETTO FACCIA LA PROGETTAZIONE, LA REALTA' DEVE ESSERE CONSEGUENTE.

QUESITO N. 5

A pag. 8 par. 4 c.3 si stabilisce che “...Il soggetto proponente dovrà avere accordi di partenariato con soggetti qualificati nel settore di riferimento”.

Esiste un facsimile di accordo di partenariato?

RISPOSTA: NO

Se no, quali sono gli elementi essenziali che devono essere riportati nell'accordo?

RISPOSTA:

E' ammissibile la stipula di accordi bilaterali?

Oppure è necessario che l'accordo di partenariato sia un unico documento firmato congiuntamente dal soggetto proponente e da tutti i partner?

RISPOSTA: E' NECESSARIO UN ACCORDO SCRITTO FIRMATO DAI LEGALI RAPPRESENTANTI CHE ESPLICITI CHIARAMENTE LA VOLONTA' DI ESSERE PARTNER NEL PROGETTO.

L'accordo deve essere allegato alla presentazione della candidatura?

RISPOSTA: SI'

QUESITO N. 6

A pag. 9 par. 6 c.7 si evidenzia che “Ogni soggetto avente titolo non può sottoscrivere più di una candidatura. Il mancato rispetto di tale vincolo comporta la non ammissibilità generale alla valutazione di tutte le candidature sottoscritte dallo stesso soggetto”.

Questo significa che un soggetto non può partecipare a più candidature, sia in veste di soggetto proponente che di partner?

RISPOSTA: NEL CASO DI PIU' CANDIDATURE IL SOGGETTO AVENTE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PUO' COMPARE, COME SOGGETTO PROPONENTE O COME PARTNER, SOLO IN UNA DI QUELLE.

QUESITO N. 7

Si propone un esempio per chiedere il relativo chiarimento.

Il signor Mario Rossi è dipendente di uno dei partner del soggetto proponente, ma è anche libero professionista.

Può intervenire nell'ambito di uno dei seminari in qualità di relatore non come dipendente del partner ma come libero professionista?

RISPOSTA: SI'.

Oppure essendo dipendente di un partner deve obbligatoriamente intervenire in rappresentanza di questo ultimo?

RISPOSTA: NO.

QUESITO N. 8

A pag. 16 par. 11 c. 2 si stabilisce che *“La rendicontazione delle attività avviene secondo le modalità previste dal Regolamento formazione. Nello specifico si utilizzano le modalità di rendicontazione a costi reali”*.

Questo significa che le spese ammissibili previste dall'Avviso sono disciplinate (ad es. nei massimali) dalle Linee guida in materia di ammissibilità della spesa emanate con decreto 5723 del 03/08/2016 e dal Regolamento DPR n. 140/2017 del 22 giugno 2017 e pubblicato sul BUR del 5 luglio 2017.

E' corretta l'interpretazione?

RISPOSTA: SI'.

In questo caso, visto che l'avviso non pone limiti (e nemmeno i diversi regolamenti appena citati), non esiste un numero massimo di ore (ad es. di coordinamento) che può essere rendicontato.

E' corretta l'interpretazione?

RISPOSTA: SI', PURCHE' IL NUMERO DI ORE DI OGNI SINGOLA FATTISPECIE SIA RAGIONEVOLE E COERENTE CON LE DIMENSIONI COMPLESSIVE DELL'ATTIVITA'.

QUESITO N. 9

I relatori dei seminari sono inquadrati come personale interno o collaboratori esterni, a seconda dei casi, e non come docenti, facendo riferimento alle voci di spesa B.2.1 e/o B.2.2.

E' corretta l'interpretazione?

RISPOSTA: SI'.

Se si, esistono ed eventualmente quali sono i massimali che si possono applicare?

RISPOSTA: SI RITIENE CORRETTO FARE RIFERIMENTO AI MASSIMALI DI COMPENSO ORARIO RELATIVO ALLA DOCENZA, DATA LA SIMILITUDINE DELLA PRESTAZIONE.

Sono individuabili nel documento Linee guida in materia di ammissibilità della spesa emanate con decreto 5723 del 03/08/2016?

RISPOSTA: SI'.

QUESITO N. 10

A pag. 6 par. 3.2 c. 2 si sottolinea che *“Il seminario è un'attività volta alla discussione. ...Tale percorso breve e strutturato in un programma, mira all'approfondimento di un tema specifico mediante l'intervento di uno o più relatori”*.

E' ammissibile la spesa relativa alla compresenza di più relatori? Ad es. in un seminario di 3 ore in cui si prevede l'intervento di due relatori (tutti e due presenti in aula per 3 ore) è possibile riconoscere il compenso ad entrambi (per un totale di 6 ore ossia 3 + 3)?

RISPOSTA: SI PURCHE' IL NUMERO DEI RELATORI SIA RAGIONEVOLE E COERENTE CON LE DIMENSIONI COMPLESSIVE DELL'ATTIVITA'. DEVE ESSERE INOLTRE PREVISTO E MOTIVATO NEL PRIGETTO.

QUESITO N. 11

Le prestazioni svolte dai partner del soggetto proponente sono sottoposte ai limiti imposti alla delega a terzi?

RISPOSTA: NO, NON SONO CONSIDERATI COME AFFIDAMENTI A TERZI LE PARTNERSHIP RISULTANTI DA UN ACCORDO SCRITTO DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITA'/OPERAZIONE.